

Prospettive e dialettiche intorno alla definizione del fenomeno mafioso

Alessandra Dino

professoressa ordinaria Università di Palermo

1. Il tema e l'approccio

Il fenomeno mafioso non nasce certo con l'istituzione della legge n. 646 del 13 settembre 1982, fortemente voluta da Pio La Torre e approvata, non già dopo la sua morte (il 30 aprile del 1982) ma solo all'indomani della strage di via Isidoro Carini, dove persero la vita il prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa, la giovane moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Ma in quella data viene dato un nome e un riconoscimento giuridico – suggellato in uno specifico articolo del codice penale, il 416bis – a un fenomeno criminale risalente nel tempo. Su queste diverse prospettive, sulla tardività del parlamento nel legiferare in questa materia e sulle battaglie dialettiche che, negli anni, si sono combattute per stabilire cosa fossero realmente le mafie (nel frattempo divenute plurali) questo breve contributo desidera soffermarsi. Soprattutto oggi che, nel proliferare delle cosiddette “nuove” mafie e nelle mutazioni che le mafie “tradizionali” hanno attraversato per rispondere alle sfide ambientali, il fenomeno mafioso sembra sfuggire a una definizione univoca e in molti richiedono interventi di revisione dello stesso 416 bis.

La prospettiva adottata è dunque quella sociologica. L'approccio prescelto, critico e contaminato: combina lo strutturalismo costruttivista di Bourdieu (1989) con la teoria actor-network di Latour (2020); la criminologia critica di Baratta (1982) con le riflessioni sugli “imprenditori morali” elaborate da Becker (1963) e riprese da Gusfield (1968).

Proverò, quindi, in estrema sintesi, a mettere in luce la dimensione “politica” dei saperi sulle mafie a partire dalle discussioni sorte sull'applicazione del 416 bis tra professionisti esperti di diversi settori, considerandole come una lente di ingrandimento per analizzare i rapporti di forza tra i differenti campi sociali (Bourdieu, 2009, 2017) e tra le varie discipline (Foucault 1994): una battaglia per il potere di stabilire definizioni ufficiali della realtà; uno scontro denso di aspetti ideologici e di orientamenti valoriali.¹

Per mettere in luce il valore performativo della legge (Derrida, 2003) e la dimensione “parziale” del diritto nel tracciare i confini tra lecito e illecito (Ferrajoli, 2004) mi servirò di alcuni esempi concreti, non ignorando il dibattito che a ondate ricorrenti sorge attorno all'utilità del 416 bis (Fiandaca, 2010; Pomanti, 2017; Turone, 2015).

1. Sul carattere politico del diritto scrive Foucault (1994, p. 24): «Il diritto non è né la verità, né l'alibi del potere. Ne è uno strumento insieme complesso e parziale. [...] il sistema penale [...] permette una gestione politica ed economica attraverso la differenza fra legalità e illegalità».

Emergerà in tal modo il contributo di discipline e di saperi esterni al diritto nella definizione del fenomeno mafioso applicata nella prassi giudiziaria (Ghezzi et alii, 2017).

Partendo dalle retoriche delle sentenze di alcuni importanti processi di mafia (dal processo "Mafia Capitale" a quello sulla "Trattativa", da quello a carico del presidente Salvatore Cuffaro ai processi sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio), metterò in evidenza la dimensione solo apparentemente "tecnica" dello scontro dialettico, sottolineando le sue risonanze nel sistema mediatico, la forza simbolica e gli effetti performativi che la definizione prevalente determina non solo sul futuro della conoscenza del fenomeno mafioso, ma anche sull'orientamento delle politiche e delle azioni di contrasto (Ruggiero, 2015).

2. La fragilità della forza del diritto

Se riflettiamo sulla relazione tra il processo di applicazione della norma e l'oggetto normato ci accorgiamo come risulti ridimensionata la "neutralità" della scienza giuridica incapsulata dentro il suo paradigma ma continuamente modificata da saperi in uso presso le altre arene sociali (Bourdieu 2017, p. 62). Ciò emerge in modo più evidente quando, concentrandosi sulla dimensione linguistica e discorsiva, si esamina il testo delle sentenze che, da una parte, appare ancorato a un sapere e a un linguaggio tecnico e altamente specializzati, dall'altro agisce come specchio (e fonte di orientamento) delle credenze comuni o, quando serve, di altri saperi esperti (Bellucci 2005).²

Se quindi, consideriamo il campo giuridico come «luogo di una concorrenza per il monopolio del diritto di dire il diritto, ossia di dire la distribuzione corretta (*nomos*) o il giusto ordine» (Bourdieu, 2017, p. 63), appare ineludibile la dimensione politica dell'azione giudiziaria (Zolo, 2006). Essa, però, può essere amplificata da situazioni contingenti o da ambiti di azione delicati, sui quali è vigile la sensibilità sociale; situazioni che stimolano la "creatività" del magistrato, accompagnandola ad un ampio margine di autonomia (Sgubbi, 2019).

Il canone giuridico agisce, in questi casi, come riserva di autorità, laddove compito dei giuristi diviene quello di mettere in forma (formalizzare), principi e regole rendendoli universali, attribuendo statuto ontologico a eventi e identità (Ginzburg, 2006; Taruffo, 2009). Venendo meno tassatività e determinatezza si lascia spazio ad un uso "estensivo" o "debole" della fattispecie del 416 bis, a una "giurisprudenza creativa" che "viola il principio della riserva di legge" (Pomanti, 2017, p. 35).³

2. Scrive Mortara Garavelli (2001, p. 6): «Quando si dice "linguaggio giuridico" [...] si ricorre a un'etichetta di estensione variabile, adattata, dai non giuristi almeno, a un universo testuale composto in cui si riconoscono varietà di lingua correnti [...]. Si ha a che fare con una condizione condivisa dalle varietà di lingua che differiscono dalla matrice comune per l'impiego di tecnicismi lessicali e per una formalità di registri che è altra cosa dalla formalizzazione delle lingue speciali scientifiche. A differenza 'dei linguaggi formali e simbolici delle *hard sciences*' il linguaggio giuridico è distinto ma non 'separato da quello comune'; tuttavia 'proprio per essere distinto è percorso da tensioni che lo differenziano dagli usi informali e quotidiani di una lingua' (Cassese 1992, p. 322)».

3. Osserva Pomanti (2017, p. 35): «In effetti, l'interpretazione giudiziale del diritto è sempre, in qualche misura, *creativa*, ma allorché si arriva ad *estendere oltre misura, eccessivamente*, i confini di un delitto sino a cambiarne i connotati – come manifestazione del predominio del diritto penale giurisprudenziale e del processo – si viene a *creare*, in definitiva, una fattispecie *nuova* in spregio ai principi della riserva di legge, della tassatività-determinatezza e del divieto della analogia».

Ancorandosi sulle misure "eccezionali" di contrasto alla criminalità mafiosa (facendo leva sulla pericolosità presunta e sulla minaccia sociale) si alimenta un'"ipertrofia del diritto penale", sempre più sganciato dalla legge (Padovani, in F. Sgubbi 2019, p.10).

Un diritto per il quale la potestà penale «si identifica con l'etica pubblica (ibidem)»,⁴ mentre aumenta il peso della dimensione simbolica delle scelte del giudice, assegnando ai magistrati il ruolo di veri e propri "imprenditori morali" (Becker, 1963; Anastasia, Anselmi, Faccinelli, 2015), cui affidare il ruolo di «stabilizzazione di aspettative normative diffuse» (Dubé, 2012).⁵ Il non detto "politico" dello scontro emerge nelle battaglie che si combattono sull'ermeneusi delle leggi e delle prassi giudiziarie tra teorici della dottrina e pratici del diritto; duri confronti su questioni "tecniche", dense di appigli ideologici e valoriali. Pensiamo solo agli scontri accesi, fino alle offese personali e alle richieste di provvedimenti disciplinari, scatenatisi tra illustri cattedratici e magistrati impegnati in importanti e delicati processi: il processo Andreotti o quello sulla Trattativa,⁶ o i diversi processi a carico di Mario Mori.⁷ In questi casi, la personalizzazione dello scontro rivela l'entità della posta in gioco.

L'illusione di equità, portata a sostegno delle proprie argomentazioni, cela l'esistenza di una convinzione che vede nel verdetto il risultato di una "necessità logica"⁸ piuttosto che il frutto complesso di un lavoro di negoziazione tra passato e presente, tra oralità e norma scritta, tra campo giuridico e altre arene sociali (Ferrer Beltràn, 2012; Canzio, 2011; Fiandaca, 2005).⁹

4. Lo stesso Padovani (in Sgubbi, 2019, p. 21) individua le radici di questo processo nella disciplina delle misure di contrasto alla criminalità organizzata, quello: «della lotta (e più propriamente guerra) alla mafia e alle organizzazioni criminali consimili, e quindi in una prospettiva di una eccezionalità idonea a legittimare deroghe laceranti e discrezionalità pervasive. [...] strumenti di un diritto del nemico, le cui norme si giudicano non per le forme (che in realtà non salvano neppure) né in base alle garanzie (che in effetti eludono), ma secondo algidi criteri di efficacia e di efficienza: basta che funzionino ed estirpino la mala pianta».

5. Sulla delega alla magistratura della gestione della "questione morale" sollevata dal processo di Tangentopoli, si rimanda a Belligni (2000), il quale (pur trascurando inspiegabilmente i riflessi del periodo stragista del 1992-1994 sull'azione "moralizzatrice" della magistratura) fa un'interessante analisi della giuridicizzazione crescente delle relazioni sociali a seguito dell'espansione dell'illegalità politico-economica che ha sollecitato tra i cittadini una diffusa domanda di giustizia.

6. Corte di Assise di Palermo – Sezione II, Sentenza nel processo contro Bagarella Leoluca Biagio + 9, del 20.04.2018. Corte d'Assise d'Appello di Palermo, II sez., del 23 settembre 2021.

7. Cfr. Lupo, Fiandaca (2014); Fiandaca (2012) e G. Fiandaca, *Magistrati e riforme. Quando il sistema-giustizia si inceppa*, in "Il Messaggero", 18.11.2014.

8. Di questa idea è Taruffo (2009, p. 172) il quale, pur riconoscendo la dimensione narrativa del processo e pur parlando di carattere teatrale del dibattimento, taccia di *veriphobia* l'approccio costruttivista, pervenendo a un concetto di verità basato sulla corrispondenza tra fatti e realtà e affermando che: «il giudice è il soggetto al quale compete la funzione epistemica fondamentale, ossia l'accertamento della verità dei fatti».

9. Con parole di un Consigliere di Stato, Latour così descrive (2020, p. 288) la "fragilità della forza del diritto": «Si sa benissimo che quando si fa diritto non lo si scopre, ma lo si costruisce impastandolo di presupposti, convinzioni e scelte talora arbitrari. Gli si dà, con una dose di volontarismo, l'apparenza del rigore: il rivestimento di oggettività viene dopo, come una sorta di prova del nove della coerenza di ciò che si è costruito. [...] Molto più di quanto non creda, egli 'scopre' regole scritte da altre forze sociali, da altre determinanti storiche».

È paradigmatica, in tal senso, l'esultanza dei Pm del processo "Mondo di mezzo" o "Mafia Capitale" (a seconda che si assuma la nomina scelta dai giornalisti o dai magistrati) quando gioiscono per l'avvenuto riconoscimento (nel processo di secondo grado) del reato di 416bis a carico degli imputati per quanto ciò abbia coinciso con la diminuzione delle pene: la vittoria dialettica è più importante dell'entità punitiva-retributiva della pena comminata. Quel che i magistrati rivendicano è il monopolio della definizione ancor più della severa punizione del colpevole.

3. Dalla verità alla veridizione

Potremmo quindi chiederci quale sia lo spazio che i magistrati possano "lecitamente" (cioè nell'ambito del campo giuridico) occupare nel definire cosa sia mafia e cosa non lo sia. Quanto, nelle situazioni concrete, siano mossi dal verificare se la ratio del 416 bis sia applicabile ai fenomeni oggetto di giudizio o se invece, prevalga il desiderio di accreditare una specifica definizione giuridica fino a proporla come modello per valutare la correttezza di analisi sociologiche, storiche o economiche sull'organizzazione criminale. La questione è rilevante poiché il fenomeno mafioso non è racchiudibile nelle cornici della norma penale, mentre applicazioni differenti del dettato normativo del 416 bis producono specifiche ricadute anche negli altri campi sociali.

Emerge in controtelaio il problema, ben più complesso, della natura e dei confini della verità giudiziaria (Ferrari in Di Donato 2008) che, in coerenza con la cornice teorica qui adottata e con la natura discorsivo-narrativa della sentenza, si lega più alla correttezza dell'iter di giustificazione della decisione che all'accertamento della verità dei fatti.

Si passa, così dalla logica della verità alla logica della veridizione (Giglioli et al. 1997; Viola 1995) spostando il nucleo della riflessione sulle forme del discorso giuridico e sui frames che ne compongono la strutturazione in sentenza e il cui senso è strettamente legato ai modi e alle cornici della narrazione (Jackson 1998).

Ritornando alla battaglia per la definizione che su vari fronti (politico, storico, sociologico, ma soprattutto giuridico) si combatte intorno al 416 bis (e intorno allo stato di salute delle mafie e alla loro fisionomia), ciò che è importante evidenziare è anche il perché se ne ritorni ciclicamente a parlare.¹⁰ Sono tante le arene dentro cui il fenomeno mafioso, nel tempo, è stato costruito come numerosi sono anche gli apporti alla definizione del 416 bis e del suo oggetto (il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso); diverso anche il ruolo svolto dalle singole discipline e il peso esercitato dalle sue cangianti definizioni.¹¹

10. Senza enfasi, ma anche senza censure, è utile ricordare che nel cosiddetto contro-papello di Vito Ciancimino, uno dei punti rilevanti era proprio dedicato all'abolizione del 416 bis (Dino, 2011).

11. La letteratura sulla storia e sulle definizioni del termine mafia è sconfinata e comprende posizioni molto diverse. Mi limito qui a ricordare le analisi di Lupo (2008) che sottolineano come il fenomeno mafioso si plasmi nel tempo in un processo di rispecchiamento con le sue rappresentazioni; lo studio di Pezzino (1989) sull'origine politica dello stereotipo sicilianista della mafia e sulle sue derive apologetiche e il volume di Santino (2017) su mafia e pensiero di Stato.

Significativo è il tardivo processo di normazione che arriva dopo più di cento anni dalla nascita del fenomeno e che passa attraverso scontri politici e cadaveri eccellenti. Strettamente interrelato il legame tra prassi giudiziaria e immagini del fenomeno.

Netti gli effetti performativi della definizione sulla valutazione di alcune delicate questioni come quella dell'attuale pericolosità delle mafie o della natura e dei mandanti "esterni" delle stragi del 1992-1994 (Santoro, 2015).

Al centro dell'analisi torna, di nuovo, il quesito su "cosa" sia mafia. E in questo scenario, fa riflettere il fatto che mentre le organizzazioni criminali sono attraversate da un processo di differenziazione (legato spesso ad esigenze di sopravvivenza) nella prassi giudiziaria prevalga, invece, una volontà di equiparazione "astratta" del dettato normativo che spinge ad applicare l'aggettivo mafioso a soggetti criminali molto diversi tra loro. Niente di strano che ciò accada, considerato il carattere polisemico del fenomeno mafioso; il problema sorge quando una delle posizioni pretenda di imporsi come un paradigma "astratto" e "universale" (Pignatone, Prestipino 2019), esportabile, quindi, in altri contesti disciplinari e campi simbolici che invece procedono secondo regole e strumenti metodologici differenti.

4. "Mafia" capitale?

Se si desidera far chiarezza e restituire a ciascun approccio il proprio metodo di analisi, occorre mantenere distinti i diversi campi di studio del fenomeno mafioso. Risultano in proposito illuminanti le riflessioni di Lupo quando, ragionando sulla diatriba sorta intorno all'opportunità di definire "mafie" anche le organizzazioni criminali coinvolte nel processo "mondo di Mezzo", apre lo spazio a una pluralità di vedute che consente divergenze definitorie, sottolineando il fatto che le nozioni di verità e falsità e gli strumenti di verifica e falsificazione divergono nei differenti campi simbolici. Scrive lo storico siciliano (2014, pp. 1-2): «Quello che storicamente fa la differenza tra la mafia e altre forme di criminalità è il più che secolare radicamento in certi territori, la loro vasta legittimazione sociale e culturale. [...] Ognuno di noi può dire con qualche ragione "è tutta una mafia" trovandosi di fronte a ogni genere di intrigo, quando un gruppo di persone o una clientela ci tagliano fuori con metodo truffaldino. Dobbiamo però sapere che così rischiamo di svuotare di significato un termine che di per sé è polisemico. [...] Può darsi che la mafia prodotta in loco dai reduci romani dei Nar e dai loro complici provenienti da diverse sponde politiche non rientri nei parametri miei e in quelli di molti altri studiosi del fenomeno.

È probabile però che essa rientri nei parametri stabiliti dalla legge. In questo caso, trovo del tutto opportuno che gli inquirenti si valgano della legislazione antimafia e degli strumenti specifici da essa forniti, per combattere patologie sociali che sono gravissime».

A cambiare sono il punto di osservazione e le finalità: da una parte l'approccio analitico e teorico degli studiosi, indirizzato alla conoscenza, dall'altro quello giudiziario,

finalizzato all'individuazione di una fattispecie di reato e alla formulazione di un preciso e circostanziato verdetto. Scrivono a questo proposito Mete e Sciarrone (2016, p. 8): «L'inchiesta "Mondo di mezzo" [...] ha portato a ipotizzare l'esistenza a Roma di una mafia autoctona, "originaria" e "originale", ovvero di un'organizzazione criminale assimilabile sul piano giudiziario alle associazioni di tipo mafioso, quindi perseguibile attraverso l'articolo 416 bis del Codice penale». Il problema non è solo quello di provare che a Roma ci sia la mafia «quanto piuttosto individuarne caratteristiche e peculiarità, di valutare cioè se siamo di fronte a una forma di criminalità organizzata che si può definire "di tipo mafioso". La questione è quindi innanzitutto giuridica e giudiziaria, ma chiama in causa anche la ricorrente domanda su "che cos'è la mafia", a cui studiosi e analisti rispondono da sempre in modo assai differenziato» (*ibidem*).

Al di là di quanto suffragato dalle varie Corti nei vari gradi di giudizio, l'aspetto più rilevante è costituito dal campo simbolico da cui si affronta il tema; rispondere alla domanda su cosa è la mafia, dipende dal punto di vista disciplinare che assumiamo per osservarla.

Ma a fronte di posizioni che lasciano aperto il problema, ipotizzando la convivenza "pacifica" di plurime definizioni non manca chi auspica che "una" delle definizioni possa divenire "ufficiale" e che, come tale, vada acquisita dagli altri campi simbolici che dovrebbero prendere atto del mutamento avvenuto, lasciando da parte i differenti esiti dei loro processi conoscitivi. Da qui il ricorso ad espressioni enfatiche che abbondano nei documenti giudiziari dove il processo deborda dalle sue specifiche finalità per avocare a sé il potere di nomina.

Accade così che l'estensione della fattispecie del reato di 416 bis al gruppo romano venga presentata come una tappa della "lunga marcia" che «nella prassi giurisprudenziale, emancipa il tipo legale dalla matrice sociologica originaria».¹² Cedendo al fascino della "magia della parola", i magistrati avocano a sé il potere di definire cosa in "astratto" sia mafia, tacciando come sociologismi le applicazioni, necessariamente mutevoli della fattispecie ai singoli casi contemplati e dimenticando il carattere situato e parziale di ogni verità giudiziaria.¹³

E se, in alcune analisi di taglio sociologico, si sottolinea come «la sfida ermeneutica contenuta nell'inchiesta Mafia Capitale assuma un significato che trascende la portata del mero procedimento penale» (Ciccarello 2016, p. 67), il bisogno di pervenire a nuovi paradigmi che facciano luce su un fenomeno le cui caratteristiche sono complesse e cangianti lascia aperta la trappola ipostatica. Il modello dei giudici romani viene proposto come un nuovo idealtipo di mafia e l'inchiesta Mafia Capitale è proposta come «la cartina di tornasole di un possibile processo di trasformazione nella definizione giuridica, giudiziaria e forse anche politica e sociale, di ciò che è mafia» (*ibidem*).

12. Tribunale di Roma – Ufficio VI GIP, Ordinanza di applicazioni di misure cautelari nei confronti di Massimo Carminati + 38, 30546/10 R.G. Mod. 21, 28.11.2014, p. 30.

13. Per spiegare l'inganno che si cela dietro l'ipostatizzazione di un concetto astratto, ricordo le riflessioni di Bobbio sul concetto di giustizia (1948, p.197): «Quando un criterio di valutazione del giusto e dell'ingiusto ha una validità universale, ha un valore puramente formale; quando ha un valore sostanziale, la sua validità non è più universale ma storica».

5. Osservando i mutamenti in atto

Da una prospettiva sociologica, mediante l'osservazione empirica, emergono alcuni tratti caratterizzanti l'identità delle mafie cosiddette "tradizionali" (Cosa Nostra, soprattutto, nella sua evoluzione storica): la loro soggettività politica (Santino, 2017) la complessa pervasività sistemica, la capacità di sfruttare le "intersezioni" tra dimensioni criminali e economia legale, la duttile capacità di adattamento ai "vincoli di contesto" che, via via, si presentano (Sciarrone, L. Storti, 2019). Ma anche la definizione che discende dalla combinazione di questi elementi va confrontata e adattata con i dati che la concreta fenomenologia dall'azione delle mafie offre di sé, nel tempo.

La questione si complica se al nostro osservatorio aggiungiamo le trasformazioni che hanno investito le organizzazioni criminali negli ultimi anni, intensificando il legame tra crimine economico e crimine organizzato, tra mondo della politica, crimine dei colletti bianchi e mafie (Dino, Macaluso 2016); incrementando i transiti di denaro sporco nel mondo globalizzato dell'economia legale, con le conseguenti difficoltà nell'individuare un confine tra lecito e illecito nelle attività economiche, produttive e finanziarie sullo scacchiere internazionale (Ruggiero 2013). In un processo di adattamento isomorfo (DiMaggio, Powell 1983), mentre le mafie diffondono il loro "metodo" al di fuori del loro "stretto" perimetro, condividendo con i propri partner il capitale sociale e le risorse di violenza di cui dispongono, subiscono al contempo loro stesse una trasformazione. La frequentazione diretta dei criminali dai colletti bianchi fa acquisire loro un nuovo "modus operandi", affinando le competenze possedute e assimilando le tecniche di "devianza integrata" fondata su "doti" di spregiudicatezza e innovazione complementari al metodo mafioso (Ruggiero 2015).

Guardando, poi, il suo versante interno, la struttura di Cosa Nostra appare attraversata dallo stesso processo di polarizzazione che ha registrato – a livello macro economico e in uno scenario mondiale – un netto allargamento della forbice sociale: da una parte l'élite dei più ricchi, coloro che detengono conoscenze e rapporti con il "mondo di sopra", adusi al potere e impegnati a gestire affari a vari livelli, dall'altra il "popolo di Cosa Nostra" in difficoltà per i costi di mantenimento dei detenuti e costretto a confrontarsi con i continui arresti che hanno, fino a oggi, reso complessa la ricostituzione dell'organo centrale di governo, indispensabile per una gestione coordinata e di largo respiro delle attività dell'organizzazione (Dino, 2019).

Analoga polarizzazione è raffigurata nelle ultime relazioni della DIA, dimidiate tra il desiderio di decretare la sconfitta dell'organizzazione (esaltando i meriti delle attività di polizia) e il timore di provocare un calo dell'attenzione che renda più difficile (anche sul piano normativo e dell'allocazione delle risorse economiche) l'attività di contrasto.

In questa oscillazione, la Direzione Investigativa Antimafia (2020) dedica pochissime parole alle stragi (lo fa, solo indirettamente, parlando del processo *'Ndrangheta stragista*), riducendo la strategia stragista a un affare tra mafie (nel quale compare solo l'ombra della massoneria) e non parlando mai delle intricate vicende processuali (il processo *Borsellino quater*, il cd processo *Trattativa*) che, pur tra molte difficoltà, buchi neri e depistaggi, offrono,

attraverso le pur contraddittorie sentenze, importanti spunti investigativi, mettendo in luce le dimensioni sistemiche di una rete di complicità criminali di cui le mafie (Cosa Nostra in primo luogo) sono state solo una componente.

Da parte sua la stampa, nonostante la gravità delle ipotesi di reato,¹⁴ rilancia la notizia della riapertura delle indagini a Firenze su Silvio Berlusconi dando quasi esclusivo rilievo alla presa di distanza dell'ex premier dall'amico Marcello Dell'Utri. Passano in sordina le informazioni sull'apertura di un processo per calunnia a carico di due ex magistrati che indagarono sulla strage di via D'Amelio, processo per il quale è stata poi chiesta, e ottenuta l'archiviazione dalla stessa procura di Messina.¹⁵ Il risultato è una visione parziale e monca che non riesce a mettere insieme criticamente le due lame della stessa forbice poiché, al di là dei mutevoli verdetti, è dalle motivazioni delle sentenze che risalta lo iato tra le ricostruzioni piene di scomodi riscontri e le condanne non eseguite/eseguibili, per i limiti intrinseci dell'azione giudiziaria.

6. Un sistema andato in tilt

Di fronte a responsabilità di soggetti istituzionali coinvolti in depistaggi, strane sparizioni, mancate perquisizioni e trattative di vario genere, è stato detto che il sistema giudiziario è andato in *tilt*.¹⁶ Constatiamo, sforzandoci di rimanere terzi, come ciò accada molto più raramente quando sullo scranno degli imputati siedono stragisti mafiosi e killer poco blasonati. Dentro la cornice della "battaglia dialettica" – indipendentemente dagli esiti contrastanti dei giudizi di primo e secondo grado¹⁷ – si può inquadrare anche il processo "Trattativa" che ha visto lo scambio di violente accuse tra i *teorici della dottrina* (alcuni dei quali hanno contestato fortemente la stessa ammissibilità dell'imputazione) (Fiandaca, Lupo 2014) e *pratici del diritto*, i magistrati che hanno portato avanti l'impianto accusatorio del processo. Analogo esempio di battaglia dialettica è quella che si è combattuta al momento di definire la fattispecie di reato per il quale mandare a giudizio il già presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro (se favoreggiamento aggravato o concorso esterno in associazione mafiosa); battaglia che è andata ben oltre i tecnicismi, provocando una frattura dolorosa dentro la Procura di Palermo.¹⁸

14. Cfr. "la Repubblica", 25.09.2019.

15. Cfr. "Ansa", 02.02.2021.

16. Si esprime in questi termini il procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci parlando, di fronte alla Commissione Antimafia, del clamoroso depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio: «È una cosa – credo – unica nella storia giudiziaria italiana, cioè una procura che ha il coraggio di dire che sono stati fatti degli errori con sentenze irrevocabili. [...] Tengo a sottolineare che, se ci sono delle sentenze della Cassazione, delle sentenze di quattro corti d'assise, non diciamo che quei giudici fossero degli sprovveduti o in malafede, ma diciamo che il sistema è andato in tilt. Questa è l'occasione del processo Borsellino, perché forse tutti dobbiamo trarre una lezione da quanto è successo, ossia capire perché un sistema è andato in tilt» (Commissione parlamentare Antimafia, 2018, p. 378).

17. In realtà l'imputazione riguardava il reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (articolo 338 del codice penale).

18. Cfr. gli articoli di Attilio Bolzoni e Giuseppe D'Avanzo apparsi su "la Repubblica" del 25.10.2007 (A. Bolzoni, *C'era una volta il pool antimafia. Palermo, i giudici cannibali* e G. D'Avanzo, *La sindrome del perdente radicale che mette i pm l'uno contro l'altro*). Scrive D'Avanzo: «La verità è che, nel duello, è in discussione [...] una questione decisiva, la risposta alla domanda: che cos'è la mafia? Una società segreta o un network di relazioni? E popolare o borghese? E soltanto violenza "militare" o soprattutto concertazione sociale, politica, economica? [...] quale nome criminale assegnare alla rete di relazioni e con quale responsabilità penale punire i confini dove quei mondi si incontrano? Quale deve essere l'obiettivo specifico della lotta a Cosa Nostra?».

È chiaro allora come dietro ogni questione “tecnica” si celino delicate questioni teoriche, valori e schemi definitivi differenti, relativamente ai quali è opportuno chiedersi quale sia “la posta in gioco” e quali conseguenze produca l’affermarsi di una o di un’altra posizione sul piano delle prassi (e non solo su quelle giudiziarie), riconoscendo i limiti dei campi di azione dentro cui ci si muove. Una maggiore consapevolezza degli effetti delle azioni svolte nel campo giuridico, potrebbe aiutare a sottrarre spazi simbolici di giustificazione ai potenti criminali che sfuggono facilmente alle maglie della giustizia. Quel che invece sembra prevalere sono le spinte verso immagini del fenomeno lontane dal quadro politico che si presenta alla luce del nuovo e del consenso popolare e che relega il problema delle mafie a dimensioni economiche de-territorializzate, immagini che deresponsabilizzano e creano effetti confusivi.

Di fronte ai pronunciamenti dei tribunali di alcuni importanti processi di mafia (dal processo “Mafia Capitale” a quello sulla “Trattativa”, da quello a carico del presidente Salvatore Cuffaro ai processi sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio) l’applicazione del 416bis emerge in tutta la sua problematicità, richiedendo ogni volta che venga esplicitata l’idea di mafia sottesa a tali giudizi, circoscrivendo “la forza del diritto” all’interno del suo campo simbolico. E se, nel passato, i saperi sociologici hanno ricoperto un ruolo importante nella produzione normativa “ufficiale” oggi quel ruolo può efficacemente essere indirizzato, nel solco della sociologia critica del diritto, per portare allo scoperto valori e concezioni che intervengono, spesso in forma implicita, e per mettere inesorabilmente in luce il carattere relativo del processo e la dimensione parziale del potere decisionale dei giudici (Treves, 1972).

Nel far emergere “le imposture legittimate” (Bourdieu, 2017) e nell’interpretare lo scomodo ruolo di chi “rovinava il gioco” l’approccio critico può fornire un utile contributo alle riflessioni cui il tema affrontato richiama. Può aiutare ad affinare lo sguardo, per guardare al processo di applicazione del 416 bis non come a un mero iter tecnico ma come a uno strumento per contemperare le forze in gioco in una logica dell’intervento penale che tenga anche conto delle esigenze riparative delle patologie dei processi sociali per intervenire su di essi, cercando di rettificare quelle che Ruggiero (2011) definisce le “ingiustizie rimediabili”.

Riferimenti bibliografici

- S. Anastasia, M. Anselmi Manuel, D. Falcinelli**, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolkers Kluwer-Cedam, Milano, 2015.
- A. Baratta**, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, il Mulino, Bologna, 1982.
- H. S. Becker**, *Outsider*, The Free Press, New York, 1963.
- S. Belligni**, *Magistrati e politici nella crisi italiana*, "POLIS Working Papers 11", Institute of Public Policy and Public Choice, 2000 (<https://core.ac.uk/download/pdf/6223489.pdf>).
- P. Bellucci**, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, UTET, Torino, 2005.
- N. Bobbio**, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1948.
- P. Bourdieu**, *Social Space and Symbolic Power*, in "Sociological Theory", VII, 1, 1989, pp. 14-25.
- P. Bourdieu**, *Ragioni pratiche*, il Mulino, Bologna, 2009.
- P. Bourdieu**, *La forza del diritto*, a cura di C. Rinaldi, Armando, Roma, 2017.
- G. Canzio**, *La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio*, in "Archivio Penale", 3, 2001, pp. 61-74.
- S. Cassese**, *Introduzione allo studio della normazione*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 2, 1992, pp. 307-330.
- E. Ciccarello**, *La posta in gioco di Mafia Capitale*, in "Meridiana", 87, 2016, pp. 65-89.
- Commissione Parlamentare** di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, *Relazione conclusiva* (relatrice on. Rosy Bindi), (XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 38), Roma, 07.02.2018.
- J. Derrida**, *Forza di legge*, Boringhieri, Torino, 2003.
- DIA** (Direzione Investigativa Antimafia), relazione del ministro dell'Interno al parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, luglio-dicembre 2020.
- F. Di Donato**, *La costruzione giudiziaria del fatto*, prefazione di V. Ferrari, Franco Angeli, Milano, 2008.
- P. J. DiMaggio**, W.W. Powell, *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*, in "American Sociological Review", 48, 2, 1983, pp. 147-160.
- A. Dino**, *Gli ultimi padrini*, Roma-Bari, Laterza, 2011.
- A. Dino**, *Waiting for a new leader: Eras and transitions in Cosa Nostra*, in F. Allum, I. Clough Marinaro,
- R. Sciarrone**, *Italian Mafias Today*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, 2019, pp. 12-29.
- A. Dino, M. Macaluso**, *L'impresa mafiosa? Colletti bianchi e crimini di potere*, Mimesis, Milano, 2016.
- R. Dubé**, *La fonction du droit criminel moderne: de la protection de la société à la stabilisation des expectatives normatives*, in "Droit et Société", 82, 3, 2012, pp. 659-688.
- L. Ferrajoli**, *Diritto e ragione*, introduzione di N. Bobbio, Laterza, Bari-Roma, 2004.
- J. Ferrer Beltrán**, *La valutazione razionale della prova*, Giuffrè, Milano, 2012.
- G. Fiandaca**, *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche*, in "Diritto & Questioni pubbliche", 5, 2005, pp. 8-23.
- G. Fiandaca**, *Il concorso "esterno" tra sociologia e diritto penale*, in G. Fiandaca, C. Visconti, Scenari di mafia, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 203-211.
- G. Fiandaca**, *La Trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale*, in "Criminalia", 7, 2012, pp. 67-93.
- G. Fiandaca**, S. Lupo, *La mafia non ha vinto, il labirinto della trattativa*, Laterza, Roma-Bari, 2014.
- M. Foucault**, *Poteri e strategie*, a cura di P. Dalla Vigna, Mimesis, Milano, 1994.
- M. L. Ghezzi, G. Mosconi, C. Pennisi, F. Prina, M. Raiteri** (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2017.
- P. J. Giglioli, S. Cavicchiloli, G. Fele**, *Rituali di degradazione. Anatomia del processo Cusani*, il Mulino, Bologna, 1997.

- C. Ginzburg**, *Il giudice e lo storico*, Feltrinelli, Milano, 2006.
- J. R. Gusfield**, *On Legislating Morals: The Symbolic Process of Designating Violence*, in *"California Law Review"*, 56, 1, 1968, pp. 54-73.
- B. S. Jackson**, "Truth or proof? The criminal verdict", in *"International Journal for the Semiotics of Law"*, XI, 33, 1998, pp. 227-274.
- E. Landowski**, *Verité et vérédiction en droit*, in *"Droit et Société"*, 8, 1988, pp. 47- 63.
- B. Latour**, *La fabbrica del diritto*, PM edizioni, Varazze (SV), 2020.
- S. Lupo**, *Quando la mafia trovò l'America*, Einaudi, Torino, 2008.
- S. Lupo**, *Una nuova mafia nella capitale*, in "Menabò di Etica ed Economia", www.eticaeconomia.it, 15.12.2014.
- V. Mete, R. Sciarrone**, *Mafia Capitale e dintorni*, in "Meridiana", 87, 2016, pp. 9-20.
- B. Mortara Garavelli**, *Le parole e la giustizia*, Einaudi, Torino, 2001.
- P. Pezzino**, *Per una critica dell'onore mafioso*, in Giovanna Fiume (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, La Luna, Palermo, 1989, pp. 229-248.
- G. Pignatone**, M. Prestipino, *Modelli criminali*, Laterza, Bari-Roma, 2019.
- P. Pomanti**, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, in "Archivio Penale", 2017, pp. 1-45.
- V. Ruggiero**, *Il delitto, la legge, la pena* Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011.
- V. Ruggiero**, *I crimini dell'economia*, Feltrinelli, Milano, 2013.
- V. Ruggiero**, *Perché i potenti delinquono*, Feltrinelli, Milano, 2015.
- U. Santino**, *La mafia dimenticata*, Melampo, Milano, 2017.
- M. Santoro** (a cura di), *Riconoscere le mafie*, il Mulino, Bologna, 2015.
- R. Sciarrone**, *Mafie vecchie, mafie nuove*, Donzelli, Roma, 2009.
- R. Sciarrone**, L. Storti, *Le mafie nell'economia legale*, il Mulino, Bologna, 2019.
- F. Sgubbi**, *Il diritto penale totale*, introduzione di Tullio Padovani, il Mulino, Bologna, 2019.
- M. Taruffo**, *La semplice verità*, Laterza, Roma-Bari, 2009.
- R. Treves**, *Giustizia e giudici nella società italiana*, Laterza, Roma-Bari, 1972.
- G. Turone**, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2015.
- F. Viola**, *The judicial Truth*, in "Persona y Derecho", 32, 1995, pp. 249-266.
- D. Zolo**, *La giustizia dei vincitori*, Laterza, Roma-Bari, 2012.